



Percorso formativo “Lavoro e Migrazione”

nell’ambito del Piano Integrato Migranti della Regione Piemonte
finanziato dal Fondo Politiche Migratorie





Requisiti di accesso all'inserimento socio-lavorativo dei minori stranieri non accompagnati

Condizioni di accesso a percorsi socio-lavorativi per le vittime di tratta e sfruttamento lavorativo

Avv. Mariella Console
(A.S.G.I.)

PIANO INTEGRATO MIGRANTI – REGIONE PIEMONTE
Fondo Politiche Migratorie



I minori stranieri



PROTEZIONE DEL MINORE



CONTROLLO DEI FLUSSI MIGRATORI



- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge n. 176/91
- Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993, ratificata in Italia con legge n.476/98
- Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 2, 3,4, 30, 31,32, 34, 37, ecc)



- L. 47/2017 Misure di protezione per i minori stranieri non accompagnati
- Dlgs. 142/2015 Attuazione direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE: accoglienza richiedenti protezione internazionale e procedure per riconoscimento e della revoca protezione internazionale.
- D.lgs. 286/98 - Testo Unico sull'immigrazione, e successive modifiche (in particolare: D.lgs. 113/99, L. 189/2002; Dlgs. n. 5/2007);
- Legge 184/83 sull'adozione e l' affidamento e successive modifiche (L. 476/98, L.149/2001);
- Codice Civile, Titoli X e XI;



- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 istruzione, obbligo scolastico
- D.P.R. 394/99 Regolamento di attuazione del T.U. 286/98 e successive modifiche (D.P.R..334/04);
- D.P.C.M. 535/99 - Regolamento del Comitato per i minori stranieri.



PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

PRINCIPIO DEL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE



Art. 2 Conv. New York

“Gli Stati parte si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”



Art. 1 L. 47/2017

“I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea”



Art. 3 Conv. New York

Art. 28 c. D.Lgs. 286/98

“In tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il loro superiore interesse”.



Divieto di respingimento e di espulsione

Art. 19 c.1 bis e c.2 lett a) del Dlgs. 286/98

I minori non accompagnati non possono MAI essere respinti alla frontiera;

I minori non possono espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni (art. 31 c.4 T.U.), fatto salvo il diritto a seguire il genitore espulso.



I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI



Art. 2 L.47/2017

Minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.”



Assistenza ed accoglienza



Art. 18 Dlgs. 142/2015

*“Nell'applicazione delle misure di accoglienza (...) assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore”
(Conv. New York 1989).*



Ascolto del minore, tenendo conto età, grado di maturità e sviluppo

personale anche per individuare possibili vittime di tratta, verificare

possibilità ricongiungimento familiare.

Alloggio con genitori, fratelli o adulti legalmente responsabili

Servizi adeguati a specifiche esigenze

Formazione operatori

Art. 19 Dlgs. 142/2015

1- Strutture governative di prima accoglienza destinate a minori non accompagnati:

Per esigenze di soccorso e protezione immediata e per il tempo strettamente necessario a identificazione (max 10 giorni), eventuale accertamento età, informazione sui diritti dei minori, possibilità di chiedere protezione internazionale → max 30 gg.



e “in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla mi



2 - Misure di accoglienza predisposte dagli enti locali (SPRAR)

- Progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili da parte degli Enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (Msnr richiedenti asilo e non)
- Scelta del posto in base a caratteristiche del minore
- Standard minimi di servizi ed assistenza ed autorizzazione o accredito ai sensi di normativa nazionale e regionale



3 - Indisponibilità nelle strutture precedenti

L'accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova.

- Rimborso Prefettura 45 € al giorno
- Possibilità trasferimento del minore in altro Comune nel suo superiore interesse.



- In caso di arrivi consistenti e ravvicinati e indisponibilità di posti nel Comune

- Strutture recettive temporanee individuate dal Prefetto esclusivamente dedicate ai minori
- Massimo 50 posti
- No minori di 14 anni
- Per il tempo strettamente necessario a trasferimento in SPRAR o struttura del Comune.



Possibilità affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia da preferire ad inserimento comunità (artt. 2 e ss L.184/83)

Art. 7 L.47 /2017

Promuovere la sensibilizzazione per favorire l'affidamento familiare dei minori non accompagnati



Segnalazioni – Art. 19 c.5 Dlgs142/2015

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi (art. 9 c. 4 L.184/83 ; art. 28 D.P.R. 394/99);
- al Giudice Tutelare, per l'apertura della tutela;
- alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per censimento

NOMINA DEL TUTORE

Art. 343 c.c.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore

Art. 354 c.c.

La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o alla comunità in cui questi è ospitato. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare nominare un tutore al minore quando le circostanze lo richiedano.



TUTORI VOLONTARI

Art. 11 L. 47/2017

Elenco da istituirsi presso ogni Tribunale per i minorenni: privati cittadini appositamente selezionati e formati da parte dei garanti dell'infanzia disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato (o di più minori se si tratta di fratelli)



N.B.

Art. 6 c.3 L. 47/2017

Sino alla nomina del tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.



Permesso di soggiorno



Art. 28 del D.P.R. 394/99

Permesso di soggiorno per minore età:

- nei casi in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso (es. per affidamento, per motivi familiari ecc.)
- consente l'accesso allo studio ed al lavoro.



Art. 10 L. 47/2017

- Permesso di soggiorno per minore età:

Per il msna rintracciato sul territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, su richiesta dello stesso minore o attraverso l'esercente la potestà genitoriale, anche prima della nomina del tutore.

VALIDO SINO ALLA MAGGIORE ETA'



N.B.

Circolari Ministero dell'Interno n.10337
24/3/2017 e n. 24622 del 28/8/2017 rilascio
permesso per minore età anche in assenza di
passaporto

Si tratta di permesso cartaceo annuale valido solo
sul territorio nazionale

Circ. 28/8/2017: se interviene affidamento →
permesso per affidamento, elettronico,
biennale, valido in spazio Schengen



Art. 10 L. 47/2017

- Permesso di soggiorno per motivi familiari:

Per il minore di 14 anni affidato a cittadino italiano e con questi convivente o per il minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto a tutela di un cittadino italiano o straniero regolare e con lo stesso convivente.



Art. 29 c.2 e 31 c.1 Dlgs. 286/98

- Permesso di soggiorno per motivi familiari:

Minore convivente con il genitore, con l'affidatario o con il tutore straniero regolarmente soggiornante.



Conversione del permesso al raggiungimento della maggiore età



Art. 32 D.Lgs. 286/98 modif. L.129/11 e L. 47/2017

Al compimento della maggiore età, rilascio di permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura:



1) allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 (titolare di permesso per motivi familiari o affidamento)



2) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, **previo parere positivo** della Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

N.B. Art. 13 c.1 L. 47/2017 il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo (silenzio assenso)



3) ai minori stranieri **non accompagnati** che si trovino sul territorio nazionale da non meno di **tre anni** e siano stati ammessi per un periodo non inferiore a **due anni** ad un progetto di integrazione sociale.



Circolare Ministero Interno del 16/11/2011 prot. 8708

Il parere è richiesto per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela che non siano stati inseriti in un progetto per almeno due anni e non siano presenti sul territorio da almeno tre anni; Deve essere acquisito dal soggetto che ha in carico il minore e presentato al momento della *richiesta* di conversione



- La richiesta di parere dovrà essere presentata al più presto possibile da chi effettua la segnalazione del minore o dall'amministrazione che svolge l'istruttoria;
- Importante seguire un percorso di inserimento sociale



Art. 13 c. 2 L. 47/2017

Quando un minore straniero non accompagnato al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di integrazione sociale necessita di un supporto prolungato il Tribunale per i minorenni, può disporre anche su richiesta dei servizi sociali, la prosecuzione della presa in carico del neomaggiorenne sino a 21 anni.

(c.d. “proseguo amministrativo” v. artt. 29 R.D.1404/34 mod. L.888/50 e Art. 23 L.391/75)



RI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENT

tivo a seguito di colloquio in Commissione possibile otte
giorno da maggiorenne a' sensi dell'art. 32 c. 1 bis Dlgs.

V. anche Circolare Commissione Nazionale n. 3716 del 30.07.201



Minori vittime di reati

Art. 18 Dlgs. 286/98

- delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 7.
- interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali;
- situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di

Proposta o parere favorevole del Procuratore della Repubblica



Art. 18 bis Dlgs. 286/98

- delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609
 - situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero
 - parere favorevole o proposta dell'autorità giudiziaria procedente
- permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6 DLgs. 286/98



Minori autori di reati

Art. 18 c.6 Dlgs. 286/98

Possibile rilascio permesso di soggiorno:

Agli stranieri che hanno terminato l'espiazione di una pena

Su richiesta della Procura della Repubblica o del Tribunale



Minori stranieri accompagnati da genitori regolari



Permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 32 Dlg)

Al compimento dei 18 anni

-> autorizzazione al soggiorno per lavoro, per attesa occupazione

N.B. i permessi per studio rilasciati a chi era già titolare di un permesso di soggiorno



Circolare Min. Interno 28/3/2008 prot.1727/7

- rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
(C. Cassaz. Sez. I, 03/04/2002, n. 4765; Sez I, 30/08/19



ri stranieri accompagnati da genitori irre

05/02/2020

PIANO INTEGRATO MIGRANTI – REGIONE PIEMONTE
Fondo Politiche Migratorie



ART. 31 c.3 D.Lgs.286/98

Il Tribunale per i Minorenni può autorizzare l'in



“gravi motivi”

Malattie o problemi di salute fisica o psichica da
Pregiudizio derivante dall'allontanamento in



Al familiare autorizzato viene rilasciato un permesso
Il permesso non è convertibile in permesso per lavoro
Il permesso è convertibile in permesso per motivi fam



Art. 29 c. 5 Dlgs. 286/98

E' consentito l'ingresso ed il soggiorno in Italia
I requisiti di disponibilità di alloggio e di redd



DIRITTO ALLA SALUTE

- Art. 24 Conv. New York.
- Art. 32 Cost.
- Art. 35 c.3 del D.lgs.286/98
- cure ambulatoriali ed ospedaliere *urgenti o comuni*
- tutela della salute dei minori.



Art. 34 lett. b) bis Dlgs. 286/98 (<art. 14 L.47/2017

- I minori stranieri non accompagnati in seguito alle segnalazioni di legge hanno diritto all'iscrizione al SSN a parità di condizioni con gli italiani anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno
- L'iscrizione è richiesta dall'esercente anche in via provvisoria della potestà genitoriale o dal responsabile della struttura di accoglienza



Minori stranieri privi di permesso di soggiorno: non pieno rispetto
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo

- Accesso come adulti STP (T.U. 286/98, art. 35, co. 3):

cure urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative e i programmi di
medicina preventiva; tutela della salute del minore

non pediatra/medico libera scelta

esenzione ticket: per patologia; minori di età inferiore ai 6 anni; per
indigenza caso per caso

- Accordo Stato-Regioni 2012 > Regione Piemonte DGR 16 marzo 2015 >
procedure operative ASL:

iscrizione SSR > pediatra/medico libera scelta

in alcuni casi perdita esenzione ticket prevista per STP



DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

- Art. 28 Conv. New York.
- Artt. 3 e 34 Cost.
- Art. 38 del D.lgs.286/98
- Art. 14 L.47/2017

i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, a prescindere



Art. 45 D.P.R. 394/99

- iscrizione sulla base dei dati forniti dal minore o da
- la mancanza di documenti non incide sulla possibilità

Art. 14 L. 47 /2017

- Attivazione di misure per favorire l'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo per MNSNA: utilizzo di mediatori culturali; specifici programmi di apprendistato
- Ai MNSA i titoli conclusivi dei corsi di studio sono rilasciati con i dati acquisiti al momento dell'iscrizione anche se hanno compiuto la maggiore età nelle more del percorso di studi.



Art. 6 c.2 D.lgs. 286/98

Gli stranieri devono esibire i documenti inerenti al soggetto

Fatta eccezione per i provvedimenti :

- riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo
- inerenti all'accesso alle prestazioni **sanitarie** di cui all'art. 10
- attinenti alle prestazioni **scolastiche obbligatorie**



L'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritti



periore, apparirebbe manifestamente irrazionale, oltre ch

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 1734/2007



DIRITTO AL LAVORO

- Art.32 Conv. New York
- Art.3, 4, 37 Cost.

Tutti i minori in possesso di permesso di soggiorno hanno

-> dopo il compimento del 16° anno di età ed aver assol



N.B.

Dimostrazione assolvimento dell'obbligo scolastico.

- Titoli di studio conseguiti nel Paese d'origine
- Conseguimento licenza media in CPIA

N.B.

Mantenimento del diritto di svolgere attività lavorative in fase di rinnovo, a condizione che la richiesta sia stata presentata entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso e che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo (T.U. 286/98, art. 5, co. 9-bis)

Minori stranieri e giovani adulti privi di permesso di soggiorno in esecuzione pena o MAP:

Possono svolgere attività lavorative

- Il provvedimento dell'Autorità giudiziaria, obbligando il cittadino straniero a permanere sul territorio nazionale, ne legittima *ex lege* il soggiorno e l'eventuale svolgimento di attività lavorativa

(Previsto per adulti ed esteso esplicitamente ai minori in MAP v. circolari Ministero Lavoro, Interno, Giustizia anni 1990-2000 e giurisprudenza Corte Costituzionale e Cassazione)



Per gli stessi motivi al giovane adulto privo di permesso di soggiorno, in esecuzione pena o MAP, dovrebbe essere consentito lo svolgimento anche delle altre attività indicate nel provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile

(svolgimento tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo e di tirocini formativi, la frequenza di corsi di studio o di formazione professionale, la partecipazione ad attività sportive ecc.)



VITTIME DI TRATTA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

05/02/2020

PIANO INTEGRATO MIGRANTI – REGIONE PIEMONTE
Fondo Politiche Migratorie

TRATTA DI ESSERI UMANI

- reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento.

- sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o accattonaggio, sfruttamento di attività illegali (borseggio, traffico di stupefacenti), il prelievo di organi, l'adozione illegale internazionali o il matrimonio forzato.

- **L'azione**

reclutamento, trasporto, accoglienza;

- **I mezzi**

l'uso di minacce o della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una **posizione di vulnerabilità** della vittima
→ IRRILEVANZA del CONSENSO della vittima;

- **Il fine**

lo sfruttamento della vittima (sfruttamento sessuale o lavorativo; schiavitù; il prelievo di organi; accattonaggio; attività illecite; adozioni; matrimoni

Traffico dei migranti

- **accordo** tra il migrante ed il trafficante:
 - il pagamento di una tariffa al trafficante in cambio di un servizio specifico (trasporto e ingresso)
 - il pagamento può avvenire in un'unica soluzione o per tappe, per proseguire il viaggio.
- la **relazione** tra il migrante e il trafficante **cessa con l'arrivo** del migrante a destinazione o dove stabilito.

Al contrario le vittime di tratta devono ripagare il debito contratto una volta giunte in Italia (attraverso il proprio sfruttamento)



Strumenti normativi

- Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Palermo 2000)

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Varsavia 2005), ratificata con Legge 108/2010

Dir. EU 2004/81 sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani

- Dir. EU 2011/36 Prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime



- D. Lgs. 24/2014 Attuazione della direttiva 2011/36/UE
- Legge 228/2003 Misure contro la tratta di persone
- Art. 18 D. Lgs. 286/98 Soggiorno per motivi di protezione sociale (art. 27 D.P.R. 394/99) e PNA
- Art. 22, c. 12 quater, D. Lgs. 286/98

Finanziamento regionale per le vittime della tratta - Piemonte in Rete contro la Tratta 2016

Fondo POR FSE per tirocini lavorativi per vittime di grave sfruttamento e tratta 2016 - 2018



Protocollo di Palermo del 2000

Art 3: definizione di tratta

Misure di tutela della vittima:

specifiche misure volte al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime (**assistenza medica, psicologica**)

predisposizione di alloggio adeguato (**assistenza materiale e protezione**)

consulenza sui propri diritti

opportunità di **impiego e di istruzione**

possibilità di un **risarcimento** dei danni subiti dalla vittima



Convenzione di Varsavia del 2005

meccanismi per **identificare le vittime di tratta**

personale formato e qualificato tra le autorità

Supporto e assistenza alla vittima non subordinato alla sua volontà di testimoniare

periodo di riflessione di almeno 30 giorni

titolo di soggiorno rinnovabile



Direttiva EU 2009/52

Sistema sanzionatorio per datori che impiegano lavoratori extracomunitari irregolari

Misure a tutela dei lavoratori → **particolare sfruttamento lavorativo:**

“condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego di lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana”

Obblighi informativi dei lavoratori

Meccanismi di agevolazione delle denunce dei datori

Obbligo di ispezioni sui luoghi di lavoro

05/02/2020

PIANO INTEGRATO MIGRANTI – REGIONE PIEMONTE
Fondo Politiche Migratorie



Direttiva EU 2011/36

Prevenzione e repressione della tratta di esseri umani

- amplia la definizione di sfruttamento ai fini di tratta
- inasprimento del trattamento sanzionatorio
- sequestro e confisca dei proventi della tratta

Protezione delle vittime

- **posizione di vulnerabilità -> la situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva se non cedere all'abuso di cui è vittima**
- **irrilevanza del consenso della vittima**
- **non criminalizzazione delle vittime di tratta per eventuali reati derivanti dall'essere state oggetto di tratta**
- **assistenza e sostegno alle vittime (accoglienza; periodo di riflessione; informazione sui diritti; risarcimento)**



D. Lgs. 24/2014 di attuazione della Dir. 2011/36/UE

valutazione individuale della vittima → **persone vulnerabili**

inasprimento delle sanzioni (artt. 600 e 601 c.p.)

identificazione dei minori stranieri non accompagnati vittime di tratta (accertamento dell'età) → **DPCM 234/2016**

obblighi di formazione dei soggetti delle PPAA

indennizzo per le vittime: 1.500,00 euro per ogni vittima del “Fondo per le misure anti tratta”, detratte le somme erogate alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici

Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime (art. 18, c. 3bis, D. Lgs. 286/98)



Fattispecie penali

Art. 600 cp - Riduzione o mantenimento in schiavitù

Art. 601 cp - Tratta degli esseri umani

Art. 22 c.12 e 12 bis, D. Lgs. 286/98 impiego illegale di manodopera

Art. 3 della Legge n. 75 del 20 febbraio 1958 - Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.



RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' (Art. 600 c.p.)

è la condotta volta a esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o a ridurre o mantenere una persona in uno **stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali** ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata **mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.**

05/02/2020

Penà: da 8 a 20 anni di reclusione



TRATTA DI PERSONE (Art. 601 c.p.)

è la **condotta** volta a **reclutare, introdurre** nel territorio dello Stato, **trasferire** anche al di fuori di esso, **trasportare, cedere l'autorità** sulla persona, **ospitare** una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizzare le stesse condotte su una o più persone,

mediante inganno, **violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento** di una situazione di **vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità,**

05/02/2020



o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità,

al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.



→ **IRRILEVANZA del CONSENSO della vittima** se la condotta è posta in essere con metodi coercitivi

→ Tali condotte integrano il reato di tratta anche senza l'utilizzo dei metodi coercitivi sopra descritti se esercitate nei confronti di persona minore di età.

Pena: da 8 a 20 anni di reclusione.



Legge Merlin – art. 3

- chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
- chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
- chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;



7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevolati o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

Pena: da 2 a 6 anni di reclusione.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO (art. 603 bis c.p.)

Chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi;

chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività del caporale;

in condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Pena: da 1 a 6 anni di reclusione e multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore impiegato;

- aggravanti: uso di minacce o violenza; più di 3 lavoratori o minori in età non lavorativa o grave pericolo;
- sanzioni patrimoniali, fiscali e amministrative (confisca obbligatoria, anche per equivalente)

Approfittamento dello **stato di bisogno** o di necessità: in condizioni di estrema criticità, anche temporanea, per cui è impossibilitato a provvedere alle più elementari esigenze

Indici dello sfruttamento:

retribuzione (palesamente difforme dai CCNL e comunque sproporzionata rispetto all'attività svolta)

orari lavorativi (sistematica violazione della normativa relativa a orario di lavoro, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie)

sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale)

le generali condizioni di lavoro, nonché i metodi di sorveglianza nei confronti dei lavoratori, le situazioni alloggiative particolarmente degradanti

IMPIEGO DI MANODOPERA ILLEGALE (art.22, c.12 e 12 bis, D. Lgs. 286/98)

Punisce il datore che impieghi alle proprie dipendenze il lavoratore extracomunitario privo di regolare permesso di soggiorno.

Pena: da 6 mesi a 3 anni di reclusione e multa di 5000 euro per ogni lavoratore

Aggravanti:

- Più di 3 lavoratori
- Minori in età non lavorativa
- In situazione di particolare sfruttamento (come indicato dal 603 bis, c. 3, cp)



PROTEZIONE DELLE VITTIME

05/02/2020

PIANO INTEGRATO MIGRANTI – REGIONE PIEMONTE
Fondo Politiche Migratorie

Art. 18 D. Lgs. 286/98

Permesso per motivi di protezione sociale

- *Operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei **delitti di cui all'art. 3 della L. 75/1958, o di quelli previsti dall'art. 380 cpp**, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali*
- *situazioni di **violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero***



- **concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nel giudizio,**
- **proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità,**



Strumento giuridico per la tutela delle vittime di tratta:

possibilità di sottrarsi alla condizione di sfruttamento

supporto in un percorso di inserimento sociale

-> rilascio di uno speciale permesso di soggiorno
«*per motivi umanitari*»



Il doppio binario:

Percorso giudiziario

denuncia nei confronti degli sfruttatori (collaborazione con le autorità giudiziarie nel corso delle operazioni di polizia per i reati di cui all'art. 3 Legge 75/1958 o per uno dei reati indicati nell'art. 380 c.p.p.)

Percorso sociale

l'accertamento dello sfruttamento da parte dell'ente locale o dell'associazione che prende in carico la vittima (adesione della vittima al programma di assistenza ed integrazione sociale)



Concessione di un permesso di soggiorno, **previo parere favorevole del PM o dell'ente** (rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale);

- **durata** iniziale di 6 mesi, rinnovabile per 1 anno e **convertibile** in studio o lavoro;
- **revoca** del permesso di soggiorno in caso di **interruzione** del programma o di **condotta incompatibile** o se **vengono meno le condizioni** che ne hanno giustificato il rilascio



Alle vittime di grave sfruttamento lavorativo vengono garantite come alle vittime di tratta adeguate condizioni di alloggio vitto ed assistenza sanitaria e successivamente la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale (art. 18 c.3 bis Dlgs. 286/98)



Permesso di soggiorno per motivi umanitari

Elementi giuridici:

Grave sfruttamento

Denuncia nei confronti del datore di lavoro

Cooperazione nel procedimento penale

concessione di un permesso di soggiorno, **previo parere favorevole del PM**, per motivi umanitari

ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per 1 anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.

Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile o qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.



Il sistema antitratta: Piano Nazionale Antitratta

Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale

strategia organica pluriennale: **prevention, prosecution,
protection, partnership**

Cabina di regia presso Presidenza del Consiglio dei
Ministri, DPO, a carattere politico istituzionale

05/02/2020

PIANO INTEGRATO MIGRANTI – REGIONE PIEMONTE
Fondo Politiche Migratorie



progetti attuati a **livello territoriale** finalizzati ad assicurare, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale (riunisce i programmi ex art. 13 L. 228/2003 e art. 18, c. 1, D. Lgs. 286/98)

da **enti locali ovvero associazioni, iscritti** nella sezione seconda del **Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati** istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

finanziati attraverso un **avviso pubblico** pluriennale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità (10.06.2016 per PNA 2016 - 2018)

PIANO INTEGRATO MIGRANTI – REGIONE PIEMONTE

05/02/2020

Fondo Politiche Migratorie



I servizi offerti dal Sistema Antitratta

- unità di strada
- interventi di contatto per lo sfruttamento sessuale indoor o altre forme di sfruttamento
- sportelli di ascolto, counselling
- accoglienza in case di accoglienza protette a indirizzo segreto
- accoglienza di secondo livello
- accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa



Regione Piemonte

DGR del 14 novembre 2016, n. 19-4190 atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di politica attiva di natura integrata e complementare ai servizi al lavoro a favore delle vittime di grave sfruttamento e tratta, periodo 2016-2018

DGR del 19 dicembre 2016, n. 70-4435 sostegno al progetto Piemonte in Rete contro la tratta 2016

Altri 2 progetti presentati al Min. Interno e DPO in attesa di valutazione